



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09/09/2025

OGGETTO: ORD. PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN VIA TORRIGGIA IN OCCASIONE DEI LAVORI DI POSA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO IDRICO A POZZI LARIORETI EX POZZI VISMARA, DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2025.

IL COMANDANTE

VISTA la vs istanza Prot. 9929 del 5/05/2025 inerenti lo svolgimento di cantieri stradali, per lavori di posa tubazione di collegamento idrico a pozzi LARIORETI (ex pozzi Vismara) da via Buonarroti fino a Via Torriggia, da effettuare in 4 fasi secondo la cronologia allegata alla medesima;

VISTA la comunicazione Prot. 19662 del 03/09/2025 della ditta "BRAMBILLA ALFREDO S.R.L." volta ad ottenere l'emissione di ordinanza viabilistica per l'intervento sulla sede stradale di: Via Torriggia (chiusura del primo tratto mt. 100 a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata), finalizzato alla realizzazione della FASE 4 dei suindicati lavori, dalle ore 07:30 alle ore 18:00, nel periodo dal 15 al 18 settembre 2025;

DATO ATTO del parere favorevole espresso per le vie brevi dalla Giunta Comunale attraverso l'Assessore ai LL.PP. circa l'opportunità di concedere la chiusura completa al traffico di Via Torriggia nella fascia oraria giornaliera ricompresa tra le ore 07.30 e le ore 18.00 per le giornate di svolgimento del cantiere stradale;

VISTA la convezione sottoscritta tra LARIO RETI HOLDING, L'Ufficio d'Ambito di Lecco ed il Comune di Casatenovo, concernente la manomissione e/o l'occupazione suolo pubblico;

RITENUTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire l'esecuzione dei predetti lavori e la necessaria sicurezza del traffico veicolare e pedonale in occasione degli stessi;

TENUTO CONTO delle caratteristiche strutturali di Via Torriggia;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. D.Lgs. 30.04.92 n° 285 e del D.Lgs. 10.09.93 n° 360;

VISTO altresì il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione D.P.R. 16.12.92 n° 495;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n 31 del 19.12.2024 di nomina del Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA, trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e di carattere transitorio:

ORDINA E DISPONE

IN VIA TORRIGGIA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRTORI E PER UN TRATTO DI MT. 100, NELLE GIORNATE DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2025 NELLA SOLA FASCIA ORARIA GIORNALIERA RICOMPRESA TRA LE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00:

- L'ISTITUZIONE DI TRANSITO VIETATO AI PEDONI ED OBBLIGO SUL LATO OPPOSTO laddove il cantiere interessi marciapiedi o aree destinate alla circolazione pedonale mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 54 art. 117 Regolamento d'esecuzione Cds con delimitazione dell'area, da posizionare in via Garibaldi, nel tratto interessato dal divieto;
- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE COATTA, nell'area interessata dall'occupazione dei mezzi da cantiere mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 74 art. 120 Regolamento d'esecuzione Cds integrata da pannello ZONA RIMOZIONE COATTA (Modello II 6/m art. 83 Regolamento d'esecuzione Cds) rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati ai sensi art. 6 D.Lgs. 285/1992;
- L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO, con esclusione dei mezzi di soccorso, mediante posa di segnaletica di cui alla Figura II 46 art. 116 Regolamento d'esecuzione Cds, da collocarsi in via Garibaldi, all'intersezione con via Manzoni.

DEMANDA

Alla parte richiedente, oltre alla segnaletica di cui sopra, l'apposizione della segnaletica di cantiere necessaria per l'esecuzione dei lavori in premessa secondo le disposizioni di cui agli artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992 (*tra cui in particolare la posa di segnaletica di LAVORI di cui alla figura II 383 art. 31 Regolamento d'esecuzione Cds e la delimitazione delle aree di cantiere con BARRIERE NORMALI di cui alla Figura II 393 art. 32 Regolamento d'esecuzione Cds*), del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e del Decreto Interministeriale del 22/01/2019, nonché la rimozione/copertura della segnaletica in contrasto con la presente ordinanza.

Al Richiedente ed all'impresa esecutrice dei lavori è altresì demandata una capillare informazione ai residenti ed alle attività ivi presenti.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto delle disposizioni atte a garantire la visibilità della segnaletica in orario notturno o casi di scarsa visibilità nonché il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al relativo disciplinare di concessione per manomissione di suolo pubblico già rilasciato dall'Ufficio LL.PP.

Una volta decorsa la fascia oraria autorizzata per l'esecuzione dei singoli cantieri la sede stradale dovrà essere riaperta al traffico in condizioni di sicurezza, con il ripristino del manto stradale e della segnaletica preesistente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al richiedente, all'Ufficio LL.PP. e all'Albo on line per la pubblicazione. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico ed entrerà in vigore mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali. È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Agente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 2911 del 06/02/2025

Dalla Residenza Municipale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è autentico.

TOCCHETTO MATTEO in data 09/09/2025

IL COMANDANTE
Commissario Capo
Dott. Matteo Tocchetto